

# **ISTITUTO SHOTOKAN ITALIA ASD**

## **STATUTO**

### **Titolo I – Denominazione, scopo ed oggetto sociale**

#### **Art. 1 - Denominazione**

In base all'art. 18 della Costituzione Italiana ed agli artt. 36, 37 e 38 del Codice Civile è costituita l'associazione sportiva dilettantistica denominata

#### **ISTITUTO SHOTOKAN ITALIA**

#### **ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA**

che può assumere la denominazione abbreviata “***Istituto Shotokan Italia ASD***”.

L'Associazione è apolitica ed è retta dalle disposizioni di legge, da quelle contenute nel presente statuto e da eventuali regolamenti interni, approvati e deliberati dal Consiglio Direttivo.

#### **Art. 2 – Scopo, oggetto sociale e disciplina uniforme del rapporto associativo**

##### **Scopo**

L'Associazione è apartitica, aconfessionale, assolutamente estranea ad ogni questione politica, religiosa e razziale, ispirata ai principi della democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, non ha finalità di lucro, persegue la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo e si propone di perseguire le seguenti finalità istituzionali:

\*\* promuovere lo svolgimento di attività sportive, culturali, intellettuali e ricreative a favore dei propri associati, con particolare riguardo allo studio,

alla diffusione ed alla organizzazione del Karate Tradizionale Shotokan e delle discipline ad esso assimilate, meglio conosciute come “ARTI MARZIALI ORIENTALI”;

\*\* in riferimento a quanto sopra, quant’altro ritenuto dal Consiglio Direttivo particolarmente idoneo alla valorizzazione e stimolazione delle doti morali e fisiche dell’individuo.

Sono comprese le attività didattiche connesse a quanto sopra indicato.

L’Associazione assume in ogni caso l’obbligo di conformarsi alle norme e direttive del CONI nonché agli statuti ed ai regolamenti delle Federazioni Sportive nazionali e delle discipline sportive associate o dell’ente di promozione sportiva cui l’Associazione stessa dovesse affiliarsi.

### **Oggetto**

Ai fini del raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, L’Associazione ha come oggetto la promozione, l’organizzazione e la realizzazione di:

- corsi e cicli di lezioni per lo studio, l’apprendimento, l’approfondimento e la specializzazione teorica e pratica del Karate Tradizionale Shotokan , delle discipline ad esso assimilate meglio conosciute come “ARTI MARZIALI ORIENTALI”;
- gare sportive, conferenze, incontri, convegni, dibattiti, corsi metodologici e stages volti alla divulgazione delle materie sopra indicate, con la predisposizione di materiale scritto, stampato e/o informatizzato anche sotto forma di iniziative di carattere editoriale;
- organizzazione di attività didattiche relative alle materie sopra indicate;
- viaggi aventi come principale scopo lo studio e l’approfondimento delle materie sopra indicate.

L'attività dell'Associazione potrà essere svolta anche in collaborazione con enti pubblici e privati, in particolare le scuole di ogni ordine e grado.

L'Associazione si propone inoltre come struttura di servizi per associazioni, categorie e centri che perseguono finalità che coincidano, anche parzialmente, con i propri scopi.

L'Associazione potrà partecipare quale associato ad altre associazioni aventi scopi analoghi o comunque connessi al proprio.

## **Titolo II – Sede e durata**

### **Art. 3 – Sede legale.**

La sede legale dell'Associazione è stabilita in Milano, Via Piacenza n. 8.

L'eventuale trasferimento della sede nell'ambito territoriale del Comune di Milano non richiederà atto formale di modifica del presente statuto e potrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo, con successiva ratifica da parte della prima assemblea che si terrà dopo il trasferimento della sede.

Con delibera del Consiglio Direttivo, potranno essere istituite ovunque, ove opportuno purché in Italia o in uno stato dell'Unione Europea, uffici amministrativi, sezioni e sedi secondarie.

### **Art. 4 - Durata**

La durata dell'Associazione è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) salvo scioglimento anticipato per delibera dell'assemblea straordinaria.

L'Associazione è tacitamente prorogata a tempo indeterminato quando, decorso il tempo per cui fu costituita, gli associati continuano a compiere le operazioni istituzionali.

### **Titolo III – Associati**

#### **Art. 5 – Requisiti per gli associati, loro domiciliazione e partecipazione alla vita associativa.**

La partecipazione all'Associazione è aperta a tutti coloro che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente Statuto, ne facciano richiesta, impegnandosi a rispettare ed osservare le disposizioni contemplate o previste dallo Statuto medesimo.

E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Ogni associato potrà fare partecipare all'attività dell'Associazione minori di età per i quali l'associato medesimo ha la titolarità giuridica di farne le veci. In tale caso, l'associato si assumerà tutte le responsabilità connesse alla partecipazione del minore all'attività dell'Associazione.

Potranno inoltre essere associati anche le associazioni sportive dilettantistiche senza fine di lucro e le società sportive dilettantistiche che assumono la forma di società di capitali o cooperative, aventi scopi analoghi od affini a quello della Associazione e che siano regolate da statuti che espressamente prevedano le norme stabilite dalla Legge in materia di associazioni sportive dilettantistiche ed in particolare:

- dall'art. 90 della Legge 27/12/2002 n. 289, comma 18, come modificato dall'art. 6/bis del D.L. 22/3/2004 n 72 convertito nella L. 21/5/2004 n. 128;
- dall'art. 4 del DPR 633/1972 e dall'art. 148 DPR 917/1986 e loro successive modifiche;

o da qualsiasi altra norma che successivamente verrà emanata in materia di associazioni e società sportive dilettantistiche senza fini di lucro.

#### ***Domicilio dell'associato***

Al momento della richiesta di partecipazione all'Associazione, l'aspirante Associato dovrà indicare il domicilio presso il quale intende ricevere le comunicazioni dell'Associazione e le convocazioni delle assemblee. Tale domicilio può quindi essere eletto anche in luogo diverso dalla propria residenza anagrafica, ed in particolare presso altre Associazioni sportive dilettantistiche alle quali l'aspirante associato aderisce.

#### **Art. 6 – Categorie degli associati**

Gli associati sono ripartiti nelle seguenti categorie, fermo restando che tutti hanno uguale titolo per partecipare pienamente alla vita dell'Associazione nei limiti e nei termini previsti dal presente Statuto, escludendosi espressamente ogni limitazione in funzione alla temporaneità della partecipazione alla vita associativa:

A) **Fondatori.** Gli associati Fondatori sono coloro che hanno fondato l'Associazione. Il Consiglio Direttivo, con parere unanime di tutti coloro che già detengono la qualifica di associati Fondatori, può inoltre conferire la qualifica di associato Fondatore ad associati che abbiano effettivamente contribuito alla organizzazione ed allo sviluppo dell'Associazione.

B) **Ordinari.** Sono coloro che, desiderando dedicarsi alle attività oggetto dell'Associazione, intendono frequentare le attività organizzate dall'Associazione, ed in particolare le gare, le sedute di allenamento e culturali promosse dall'Associazione stessa. Per diventare ordinari occorre presentare una domanda scritta, soggetta al parere inappellabile del Consiglio Direttivo.

Gli associati delle categorie A) e B) sono tenuti a versare le quote stabilite dal Consiglio Direttivo.

Le condizioni di associato fondatore e ordinario comportano la piena adesione alle norme previste, contemplate o richiamate dal presente Statuto, nessuna eccettuata.

**Art. 7 – Acquisizione della qualifica di associato, intrasmissibilità e non rivalutabilità delle quote o dei contributi versati**

Coloro che intendono partecipare all'attività dell'Associazione debbono assumere la qualifica di associato, presentando domanda al Consiglio Direttivo.

La qualifica di associato si intende acquisita a far data dall'accettazione della domanda da parte del Consiglio Direttivo ed ha valore per l'esercizio sociale in cui la domanda è stata presentata, salve le ipotesi di esclusione previste dal presente statuto.

La qualifica di associato, e l'eventuale quota o contributo associativo versati, non sono trasferibili.

L'eventuale quota o contributo associativo versati non sono rivalutabili.

**Titolo IV – Patrimonio, fondo comune**

**Art. 8 – Mezzi finanziari dell'Associazione, divieto di distribuzione di fondi e devoluzione del patrimonio.**

L'Associazione trae i mezzi per conseguire gli scopi sociali:

- a) dalle quote o contributi associativi versati dagli associati nelle misure stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo;
- b) dall'attività culturale e sportiva;
- c) dalle donazioni, oblazioni ed elargizioni a titolo di liberalità;
- d) da eventuali attività di carattere commerciale, che dovranno in ogni caso sempre essere marginali ed accessorie rispetto a quanto previsto dallo scopo e dall'oggetto sociale.

Gli associati che per qualsiasi causa perdessero la qualifica di associato non hanno diritto ad alcuna liquidazione di quota del patrimonio sociale.

E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

E' obbligo dell'Associazione devolvere il patrimonio in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

#### **Art. 9 – Quote o contributi associativi.**

Per quanto si riferisce alle quote associative (art. 8 punto “a”), è data facoltà al Consiglio Direttivo di fissare quote rateizzate, ridotte, promozionali in relazione alle attività e per agevolare gli associati al fine di perseguire gli scopi istituzionali.

Alle quote o contributi associativi si applica il regime di intrasmissibilità e non rivalutabilità di cui al precedente art. 7.

### **Titolo V – Tessera e libro degli associati**

#### **Art. 10 – Tessera di riconoscimento.**

Agli associati potranno essere rilasciate, all'atto della loro iscrizione, speciali tessere di riconoscimento, strettamente personali, rinnovabili annualmente, sempre che l'interessato sia in regola con il versamento delle quote associative stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo. La tessera dell'associato, in regola con il pagamento delle quote, conferisce al suo titolare il diritto a frequentare la sede sociale, a partecipare alle manifestazioni promosse dall'Associazione, a beneficiare delle facilitazioni di volta in volta previste a favore dei possessori della tessera medesima.

### **Art. 11 – Libro degli associati.**

Tutti gli associati verranno iscritti su un apposito libro, gestito anche in forma elettronica.

In caso di partecipazione di minori, l'associato che ne fa le veci potrà fare riportare nel libro degli associati anche il nome del minore medesimo.

### **Titolo VI – Provvedimenti disciplinari e perdita della qualifica di**

#### **associato**

### **Art. 12 – Provvedimenti disciplinari.**

Contro gli associati colpevoli di violazioni delle norme contenute, previste o richiamate dal presente Statuto, ovvero colpevoli di aver intrapreso nella sede sociale o nei locali dove è svolta l'attività dell'Associazione iniziative, attività, manifestazioni o atti non autorizzati o riprovevoli, potranno essere presi, a giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo i seguenti provvedimenti disciplinari:

- deplorazione;
- sospensione;
- espulsione.

La qualifica di associato si perde inoltre per:

- dimissioni;
- radiazione per morosità;
- radiazione per inattività.

Si considera configurato il caso di morosità nell'ipotesi di mancato pagamento, protratto per oltre novanta giorni, delle quote cui l'associato è obbligato per Statuto.



Si considera realizzato il caso d'inattività quando l'associato disertò, senza giustificato motivo, le riunioni di allenamento o culturali per il periodo stabilito dal Consiglio Direttivo.

In assenza di specifiche indicazioni da parte del Consiglio Direttivo, si considera in ogni caso realizzata l'inattività quando l'associato disertò, senza giustificato motivo, le riunioni di allenamento o culturali per oltre un anno.

La perdita della qualifica di associato non dà diritto alla restituzione delle quote versate.

## **Titolo VII – Gli organi dell'Associazione**

### **Art. 13 – Organi dell'associazione.**

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) l'Organo di controllo;
- d) il Segretario.

Tutte le cariche all'interno dell'Associazione sono elettive.

### **Art. 14 – Assemblee**

L'Assemblea è il massimo Organo dell'Associazione, ed è sovrana, nell'ambito delle norme statutarie.

Essa esamina e quindi giudica attraverso gli argomenti posti all'ordine del giorno, l'attività dell'Associazione, ed adotta le relative deliberazioni.

L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria

L'Assemblea Ordinaria si riunisce ogni anno entro il mese di agosto per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario consuntivo dell'esercizio precedente e preventivo dell'esercizio successivo; all'inizio di

ogni quadriennio olimpico, provvede inoltre all'elezione del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea in sede ordinaria delibera su tutti gli argomenti relativi alla gestione dell'Associazione ed in particolare:

- a) provvede all'approvazione del rendiconto economico e finanziario consuntivo e preventivo;
- b) esamina, attraverso la relazione del Consiglio Direttivo l'attività svolta nell'anno precedente ed esprime il suo voto mediante le formalità (appello nominale, voto scritto palese o segreto,alzata di mano, ecc.) che di volta in volta il presidente dell'assemblea stabilirà, dovendosi in ogni caso garantire la corretta rilevazione ed il corretto conteggio dei voti.
- c) stabilisce i principi generali per lo svolgimento delle attività;
- d) elegge con votazione generale il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio Direttivo;

L'Assemblea in sede straordinaria approva le eventuali modifiche allo Statuto e lo scioglimento dell'Associazione.

**Art. 15 – Convocazione e delibere delle Assemblee, principio del voto singolo**

L'assemblea potrà essere convocata anche fuori della sede sociale, purché in Italia o in uno degli Stati dell'Unione Europea.

L'assemblea è indetta dal Consiglio Direttivo ed è convocata dal Presidente.

Le convocazioni agli aventi diritto a partecipare dovranno essere inviate al loro domicilio come previsto al precedente art. 5, almeno 30 giorni prima a mezzo raccomandata, oppure a mezzo telefax, posta elettronica certificata o altro, purché idonei a comprovare l'avvenuto tempestivo ricevimento della convocazione, e dovranno contenere le indicazioni della data, dell'ora e del

luogo di svolgimento dell'assemblea nonché gli argomenti posti all'ordine del giorno.

L'assemblea ordinaria potrà tenersi anche in seconda convocazione, che andrà fissata in giorno diverso da quello della prima convocazione, e comunque non oltre 30 giorni dalla data della prima convocazione.

L'assemblea straordinaria potrà tenersi anche in seconda e terza convocazione, che andranno fissate in giorno diverso da quello della convocazione che precede, e rispettivamente:

- in seconda convocazione, non oltre 30 giorni dalla data della prima convocazione;
- in terza convocazione, non oltre 15 giorni dalla data della seconda convocazione.

Ad ogni associato spetta un solo voto qualunque sia il valore della sua quota o contributo. Hanno diritto di voto tutti gli associati maggiorenni che detengano, per l'anno nel corso del quale si tiene l'Assemblea, la qualifica di associato in base alle norme previste dal presente statuto .

Nel caso di associati costituiti sotto forma di associazione o società sportiva, gli stessi interverranno in persona del proprio legale rappresentante:

Hanno in ogni caso diritto ad intervenire all'assemblea il Presidente, il Vice Presidente, i Consiglieri e l'Organo di controllo.

Gli associati potranno anche farsi rappresentare, mediante delega scritta, da un altro associato avente il diritto di partecipare all'Assemblea, o da altro Socio Fondatore.

In ogni caso, nessuno potrà rappresentare più di 10 (dieci) associati oltre se stesso.

Si riterranno comunque valide le assemblee anche non precedute da formale convocazione, quando siano presenti o informati l'intero Consiglio Direttivo e l'Organo di controllo e siano regolarmente rappresentati tutti gli associati.

Solo nell'ipotesi di cui sopra, se i componenti del Consiglio Direttivo non partecipano personalmente alla riunione, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti dell'Associazione, nella quale dichiarano di essere informati della riunione e su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento degli associati, ed in particolare a condizione che:

a – sia consentito al Presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b – sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c – sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d – vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura dell'Associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

Il Presidente, il Vice Presidente ed i componenti del Consiglio Direttivo non possono fruire del diritto di voto a nessun titolo.

L'assemblea è presieduta dal Presidente o dalla personalità di volta in volta indicata dall'Assemblea.

L'Assemblea nomina inoltre un segretario per la stesura del verbale della riunione.

Il verbale relativo a ogni delibera assembleare, completo degli eventuali allegati, rimane depositato presso la segreteria per 30 gg. dalla data in cui si è tenuta l'Assemblea.

Eventuali impugnazioni dovranno essere proposte, a pena di decadenza, al Consiglio Direttivo, presso la sede sociale, a mezzo raccomandata a.r., entro trenta giorni dalla data dell'Assemblea.

#### **Art. 16 – Quorum costitutivi e deliberativi delle Assemblee**

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita:

- in prima convocazione, da tanti associati che rappresentino la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.
- in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti

L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita:

- in prima convocazione, da tanti associati che rappresentino almeno i due terzi degli aventi diritto al voto;
- in seconda convocazione, da tanti associati che rappresentino almeno il 20% degli aventi diritto al voto;
- in terza convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera con il voto favorevole di tanti associati che rappresentino la maggioranza assoluta degli intervenuti.

### **Art. 17 – Consultazione scritta e consenso espresso per iscritto**

In alternativa alle formalità di cui agli articoli che precedono, le delibere assembleari possono essere adottate anche mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto, non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun associato il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, con le maggioranze previste per le assemblee.

Delle decisioni assunte per consultazione scritta, o per acquisizione del consenso espresso per iscritto, dovrà essere data annotazione nell'apposito libro delle adunanze delle assemblee.

### **Art. 18 – Consiglio Direttivo e libera eleggibilità.**

Tutti i componenti del Consiglio Direttivo sono liberamente eleggibili, devono essere associati e assumono la carica di Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo è composto da 5 a 9 Consiglieri, nel numero di volta in volta stabilito dall'assemblea che li nomina.

I Consiglieri durano in carica l'intero quadriennio olimpico e sono rieleggibili.

Ai sensi di quanto previsto dal comma 18-bis dell'art. 90 L. 27/12/2002 n. 289, come introdotto dal D.L. 72/2004 convertito nella L. 128/2004, è fatto divieto ai Consiglieri di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione

sportiva o disciplina associata se riconosciute dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.

#### **Art. 19 – Presidente, Vice Presidente e legale Rappresentanza**

Qualora non vi provvedesse l'assemblea, il Consiglio Direttivo nomina al suo interno un Presidente ed un Vice Presidente ai quali è attribuita la legale rappresentanza dell'Associazione.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo.

In caso di necessità, il Presidente è competente a svolgere tutte le funzioni ed i compiti attribuiti al Consiglio Direttivo, salvo successiva ratifica da parte del Consiglio stesso.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente quando questi sia assente o impedito.

#### **Art. 20 – Poteri del Consiglio Direttivo.**

Il Consiglio Direttivo è investito di ogni e più ampio potere per il funzionamento tecnico, organizzativo ed amministrativo dell'Associazione.

Il Consiglio direttivo deve nominare un Direttore Tecnico che assumerà la responsabilità delle attività sportive dell'Associazione nonché le eventuali ulteriori funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio medesimo.

#### **Art. 21 – Convocazioni e delibere del Consiglio Direttivo.**

La convocazione del Consiglio avverrà tramite lettera raccomandata, anche a mano, da inviarsi o consegnarsi a tutti i Consiglieri, almeno 15 giorni prima della convocazione, o in caso di urgenza, tramite telefax, telegramma o posta elettronica da inviarsi almeno 24 ore prima della convocazione. Gli avvisi di convocazione andranno inviati agli indirizzi risultanti al momento della nomina di ciascun Consigliere, salva successiva modifica che il Consigliere interessato comunicherà per iscritto all'Associazione.

Si riterranno comunque valide le riunioni del Consiglio anche non precedute da formale convocazione, quando sia presente la totalità dei membri del Consiglio stesso e dell'Organo di controllo.

Qualora il Consiglio fosse riunito in teleconferenza o videoconferenza, le sue deliberazioni saranno valide se almeno il Presidente ed il Segretario siano nel medesimo luogo, che sarà considerato il luogo ove si è tenuta la riunione, sia certa l'identificazione dei partecipanti e tutti possano in tempo reale intervenire attivamente e ricevere o trasmettere documenti.

Il Consiglio potrà riunirsi anche fuori dalla sede sociale purché in Italia o in uno degli stati dell'Unione Europea.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica ed il Consiglio delibera a maggioranza semplice degli intervenuti.

Qualora il Consiglio fosse composto da un numero pari di Consiglieri, in caso di parità di voti, il voto espresso dal Presidente avrà valore doppio e prevarrà pertanto la delibera appoggiata dal voto del Presidente.

Le delibere del Consiglio per essere valide devono risultare dal verbale trascritto sull'apposito libro e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario del Consiglio.

Le decisioni del Consiglio possono essere adottate anche mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, nel rispetto delle maggioranze sopra indicate.

La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto, non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun Consigliere il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.



Ciascun Consigliere ha comunque il diritto di richiedere che le decisioni da assumersi tramite approvazione per consultazione scritta, o acquisizione del consenso espresso per iscritto, siano rimesse ad una riunione del Consiglio, da convocarsi e tenersi con le formalità di convocazione sopra indicate.

Delle decisioni assunte per consultazione scritta, o per acquisizione del consenso espresso per iscritto, dovrà essere data annotazione nell'apposito libro.

#### **Art. 22 – Dimissioni o decadenza dei Consiglieri**

Qualora durante il corso del mandato vengano a mancare al Consiglio Direttivo uno o più Consiglieri, per la relativa integrazione subentreranno coloro che nei risultati delle votazioni precedenti hanno riportato il maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto. I Consiglieri subentrati in carica vi permangono fino alla scadenza del periodo che sarebbe spettato di diritto ai membri sostituiti.

Nel caso in cui non vi fossero soggetti idonei ad assumere l'incarico di Consigliere, resta in carica il Consiglio Direttivo così come rimasto, a meno che i Consiglieri mancanti non rappresentino la maggioranza dell'intero Consiglio Direttivo, nel qual caso l'intero Consiglio stesso si considererà decaduto ed il Presidente dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro sessanta giorni per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Nel periodo che intercorre tra la decadenza del Consiglio Direttivo e la nomina di un nuovo Consiglio Direttivo, la gestione dell'Associazione, che dovrà limitarsi ai soli atti di ordinaria amministrazione e nell'ambito della disponibilità di cassa, verrà assunta temporaneamente dal Presidente, o in sua mancanza dal Vice Presidente o, in mancanza a anche di questi, dal Consigliere più anziano.

I membri del Consiglio Direttivo che non intervengono senza valida giustificazione a quattro sedute consecutive, decadono dalla carica.

### **23 – Organo di controllo**

L'Organo di controllo potrà essere composto da un solo componente (Revisore Unico) o da un Collegio (Collegio dei revisori).

In tale ultima ipotesi, il Collegio dei Revisori sarà composto da tre componenti effettivi, di cui uno nominato Presidente, e da due supplenti.

L'Organo di controllo dura in carica per un quadriennio olimpico e cessa dalle sue funzioni a far data dall'Assemblea che elegge i nuovi Organi.

L'Organo di controllo ha il compito di controllare il rendiconto economico e patrimoniale di ciascun esercizio, la contabilità e qualsiasi altro atto amministrativo dell'Associazione per accertarne le regolarità ed il contenimento delle spese nei limiti di una sana e oculata amministrazione.

### **Art. 24 – Segretario.**

Lo svolgimento dell'attività amministrativa dell'Associazione è affidata ad un Segretario, nominato dal Consiglio Direttivo.

Il Segretario rimarrà in carica per il medesimo periodo stabilito per il Consiglio Direttivo ma potrà essere revocato e sostituito in ogni momento dal Consiglio stesso.

Il Segretario opererà in base alle direttive impartite dal Consiglio Direttivo ed in forza delle deleghe che il Consiglio stesso gli attribuirà, coordinando e dirigendo l'eventuale personale dipendente e/o volontario dell'Associazione.

Il Segretario provvederà alla stesura dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo di cui al precedente art. 21.

### **Art. 25 – Gratuità delle cariche.**

Tutte le cariche nell'ambito dell'Associazione sono gratuite. Restano salvi i rimborsi per spese effettivamente sostenute per l'adempimento dei mandati previsti dallo Statuto.

I componenti del Consiglio Direttivo e dell'Organo di controllo, nonché il Segretario, potranno in ogni caso prestare opera retribuita per attività non connesse alle funzioni ricoperte nei rispettivi Organi.

### **Titolo VIII – Esercizio sociale e rendiconto economico e finanziario**

#### **Art. 26 – Durata dell'esercizio sociale – Rendiconto economico e finanziario – Divieto di divisione degli utili o avanzi di gestione**

L'esercizio sociale corrisponde con l'anno solare e si chiude pertanto al 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio sociale deve essere redatto il rendiconto economico e finanziario, che potrà assumere anche la forma di bilancio secondo gli ordinari principi ragionieristici ed in base ai criteri che il Consiglio Direttivo riterrà più opportuni per fornire la corretta e chiara rappresentazione dei fatti economici dell'Associazione.

Il rendiconto economico e finanziario deve essere sottoposto all'approvazione dall'Assemblea, entro e non oltre il 31 Agosto di ciascun anno.

Gli avanzi o utili di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forme indirette, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge

#### **Art. 27 – Rendiconto economico e finanziario preventivo – Mancata approvazione dei rendiconti.**

Oltre al rendiconto di cui all'articolo precedente, il Consiglio Direttivo deve redigere anche il rendiconto economico e finanziario preventivo

dell'esercizio successivo, il quale dovrà indicare le entrate e le uscite globali previste e dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'assemblea di cui all'articolo precedente. Tale rendiconto preventivo è da considerarsi vincolante per l'esercizio cui si riferisce.

Ove manchi l'approvazione del rendiconto consuntivo e preventivo, l'Assemblea dovrà riunirsi nuovamente entro novanta giorni, durante i quali il Consiglio Direttivo dovrà astenersi dall'assumere impegni che non possano essere soddisfatti con la disponibilità di cassa.

Nel caso di ulteriore mancata approvazione del rendiconto consuntivo e preventivo, il Consiglio Direttivo dovrà ritenersi decaduto e l'Assemblea provvederà alle elezioni del nuovo Consiglio entro il termine massimo di sessanta giorni. In tale ultimo caso, la gestione dell'Associazione, che dovrà essere limitata ai soli atti di ordinaria amministrazione, verrà assunta temporaneamente dal Presidente.

### **Titolo IX – Membri d'onore**

#### **Art. 28 – Membri d'onore.**

Il Consiglio Direttivo può attribuire la qualifica di Membro d'Onore dell'Associazione a personalità di particolare prestigio o che hanno acquisito speciali benemeritenze nell'ambito dell'attività dell'Associazione stessa.

I Membri d'Onore non assumono la qualifica di associati, sono esonerati dal versamento di qualsiasi quota associativa e possono partecipare alle assemblee ed alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

### **Titolo X – Collegio dei Proviviri**

#### **Art. 29 – Collegio dei Proviviri**

Il Collegio è composto da tre membri effettivi e tre supplenti eletti dall'Assemblea che abbiano compiuto il quarantesimo anno d'età ed in

possesso di indiscussa esperienza ed autorevolezza nella pratica del karate e nella vita dell' Associazione.

Nella prima riunione i membri del Collegio eleggono tra di loro il proprio Presidente.

I membri del Collegio rimangono in carica per un quadriennio olimpico e cessano dalle loro funzioni a far data dall'Assemblea che elegge il nuovo Collegio.

Qualora uno o più membri del Collegio dovessero, per qualsiasi causa, cessare dalla propria carica prima della scadenza del mandato, subentrerà il supplente più anziano, che rimarrà in carica fino alla scadenza del quadriennio olimpico.

Qualsiasi controversia fra gli Associati, i componenti del Consiglio Direttivo, i componenti dell'Organo di Controllo e l'Associazione in relazione ai rapporti associativi, previo tentativo di composizione da parte del Presidente, sarà decisa in modo vincolante per le parti dal Collegio dei Probiviri che dirimerà in via amichevole la controversia.

Il giudizio dovrà essere emesso per iscritto.

### **Titolo XI – Scioglimento e disposizioni finali**

#### **Art. 30 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio.**

L'eventuale scioglimento dell'Associazione dovrà essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con una maggioranza di almeno tre quarti dei voti dei presenti, che rappresentino almeno un terzo dei voti totali spettanti agli aventi diritto.

Nel caso di scioglimento dell'Associazione, o di sua cessazione per eventuali cause imposte dalla legge, l'Assemblea nominerà un liquidatore il

quale sarà dotato di tutti i poteri necessari per giungere al completamento di tutte le operazioni di liquidazione.

L'assemblea potrà anche nominare un consiglio di liquidatori, composto da due a cinque membri, il quale sarà dotato di tutti i poteri sopra indicati ed opererà in base alle norme previste dal presente statuto per il Consiglio Direttivo.

Il patrimonio che eventualmente residuasse al termine delle operazioni di liquidazione, anche se costituito da beni, nonché tutto quanto possa costituire elemento utile per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione, dovranno obbligatoriamente essere destinati a fini di pubblica utilità, compresa quindi la possibilità di devolvere il tutto a favore di altra associazione avente finalità analoghe o affini a quelle dell'Associazione, fatte salve diverse destinazioni imposte dalla legge.

**Art. 31 – Richiamo alle disposizioni di legge.**

Per quanto non espressamente disposto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 36 e segg. del codice civile e le ulteriori disposizioni di legge vigenti in materia.

Al modificare delle disposizioni legislative le conseguenti modifiche dello Statuto non si considerano atti di natura straordinaria.

---